

IL FISCO

Sulla retta «sconto» Irpef del 19 per cento

Luciano De Vico

Le spese sostenute per la frequenza di master e di corsi di specializzazione post-universitaria rientrano ai fini fiscali nell'ambito delle spese di istruzione, che danno diritto a uno sconto del 19% da calcolare sull'Irpef lorda. Occorre però che il master sia assimilato per durata e struttura dell'insegnamento a un corso universitario o di specializzazione e sia gestito da istituti universitari pubblici o privati. Per i corsi organizzati da enti diversi dalle università, come ad esempio le società private, non spetta invece alcuna agevolazione.

Le regole per le «private»

In relazione ai master gestiti da università private o straniere, inoltre, la spesa massima su cui calcolare la detrazione del 19% non può eccedere quella per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l'università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e considerando come importo massimo detraibile quello del

corso analogo nell'istituto statale italiano. Sono detraibili, infine, le spese, poste interamente a carico dell'iscritto, per l'iscrizione a un corso di dottorato di ricerca universitario. Lo stesso vale per quelle inerenti a corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario presso enti che rilasciano un diploma che costituisce titolo di ammissione ai concorsi per l'insegnamento nella scuola, come ad esempio il Silsis, consorzio tra le università della regione Lombardia.

Le esclusioni

Nessun risparmio d'imposta è previsto per oneri diversi da quelli sostenuti per la frequenza del corso. Qualunque altra spesa, ad esempio per vitto, alloggio, testi e altro materiale didattico, anche se idoneamente documentata, non gode di nessun beneficio fiscale. Anche la detrazione per i canoni di locazione, che prevede uno sconto del 19% dall'Irpef in presenza di un contratto stipulato ai sensi della legge

431/98, ovvero per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, è applicabile solo agli studenti universitari fuori sede, e non anche a coloro che frequentano un master o un corso di specializzazione.

Al pari delle altre detrazioni, si segue sempre il principio di cassa, per cui il periodo in cui si può usufruire dello sconto fiscale coincide con quello del pagamento, indipendentemente dall'anno cui si riferisce. Se lo studente non raggiunge la soglia di reddito per essere considerato a carico (pari attualmente a 2.840,51 euro), possono usufruire dello sconto i suoi familiari. A quest'ultimo proposito è bene precisare che la detrazione spetta al contribuente cui è intestato il documento giustificativo. Se quest'ultimo è intestato al figlio fiscalmente a carico di entrambi i genitori, la detrazione va divisa

al 50% tra i genitori, a meno che non venga annotata sul documento una differente percentuale di ripartizione, ad esempio 100% a uno solo. Se invece uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può portare in detrazione l'intera spesa.

Le regole per gli autonomi

I lavoratori autonomi con partita Iva che frequentano un master o un corso di specializzazione post-universitaria possono avere un risparmio maggiore, se le spese riguardano la loro attività. In alternativa alla detrazione Irpef del 19%, con i limiti prima ricordati, infatti, questi ultimi possono dedurre dal reddito professionale il 50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (articolo 54 del Tuir). Tra le spese deducibili a metà sono incluse anche quelle di viaggio e soggiorno sostenute per la frequenza del corso, ma i costi di soggiorno e ristorazione vanno calcolati a partire dal 2009 nella misura del 75% del loro ammontare, prima di essere dedotti al 50%. Le stesse spese sono deducibili, nella stessa misura, sia ai fini Irpef che Irap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOTTO LALENTE**Le spese non detraibili**

La detrazione Irpef del 19% si applica solo ai costi pagati per la frequenza dell'università o scuola dove viene svolto il master. Del beneficio fiscale possono usufruire anche i genitori, nel caso in cui il figlio si possa considerare fiscalmente a loro carico, situazione che si verifica quando ha un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili non superiore a 2.840,51 euro. Qualunque altra spesa diversa dalla retta di frequenza, come ad esempio gli oneri sostenuti per vitto, alloggio, libri, materiale didattico, seppure opportunamente documentata, non gode di alcun beneficio fiscale. La detrazione dei canoni di locazione (contratto stipulato ai sensi della legge 431/98), che prevede uno sconto del 19% dall'Irpef è prevista solo per gli studenti universitari fuori sede e non anche per chi frequenta un master o corso di specializzazione.

Focus sulle borse di studio

La regola generale è che qualunque somma assegnata a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per ragioni di studio e di addestramento professionale rappresenta un reddito tassabile. Rientrano in questo ambito tutte le somme incassate, anche da non studenti, per sostenere l'attività di studio, ricerca scientifica o di specializzazione, oppure per frequentare corsi di specializzazione, ma anche per gli stage in azienda. Fanno eccezione le borse assegnate dalle università ai sensi della legge 398/89 per le attività di ricerca post-dottorato e post-laurea, i corsi di perfezionamento all'estero e quelli proposti dalle scuole di specializzazione. Chi percepisce una borsa di studio riceve - entro il 28 febbraio dell'anno successivo il modello Cud, con i dati da inserire in dichiarazione dei redditi.

